

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5834 del 19/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA TRAMITE DUE POZZI AD USO IRRIGUO E FITOSANITARIO IN LOCALITA' GHIBULLO VIA BABINI N° 59 NEL COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA BIESSE SRL. PRATICA: RA01A1720.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5996 del 19/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2008/0002321 del 03/01/2008, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Zoffoli Marilena c.f. ZFFMLN70D61H199H rappresentante della Società Agricola BIESSE srl, p.i. 02277610396, ha chiesto il rinnovo, contestualmente al cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Ravenna (RA), località Ghibullo ad uso irriguo, igienico e assimilati (zootecnico) e consumo umano, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita a Spadoni Roberto con det. n. 18159/2005 (cod. pratica RA01A1720) come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante due pozzi profondi m 52,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ravenna (RA), via Babini 59 località Ghibullo, su terreno di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 223, mapp.li n. 34 e 35; coordinate UTM*32 = x: 1.749.997; y: 4.915.188;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo, igienico e assimilati (zootecnico) e consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,0; portata media pari a l/s 1,0;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.441,00;
- Spadoni Roberto, c.f. SPDRRT75M23H199I e p.i. 01390820395, ha versato con bollettino postale (codice 0059-vcy0902) in data 18/01/2006. un deposito cauzionale pari a euro 136,70, sul conto corrente n.00367409;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- a fronte della richiesta di aggiornamento documentale e del versamento di canoni pregressi inviata con nota PG/2020/0042416 del 18/03/2020, la Società Agricola Biesse srl ha richiesto due proroghe, concordate;
- con invio della documentazione integrativa del 08/07/2020 prot. PG/2020/97953, la soc. Az. Agricola Biesse srl ha richiesto di variare, in aumento, la portata massima delle pompe dei due pozzi: pozzo 1, pari a 3 l/s e pozzo 2, pari a 2,0 l/s e un aumento di volume complessivo di acqua annuo prelevato, pari a mc 5.803;
- con specificazione da parte del tecnico incaricato, dott.ssa geol. Sara Bedeschi, si dichiara che la profondità dei due pozzi, dopo verifica da parte della proprietà, risulta differente da quella dichiarata nel 2001 di metri 52,00 dal p.c. e che tale misura risulta essere, presumibilmente, un refuso della profondità massima delle pompe;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;
- che quanto richiesto con domanda PG/2020/97953 08/07/2020 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 307 del 27/10/2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 5.803,00, risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO:

del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/165448 del 26/10/2021);
- Provincia di Ravenna (PG/2021/125981 del 11/08/2021);

che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto in data 04/11/2021, a titolo di canone per l'anno 2021, la somma pari a euro 23,69, e risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 04/11/2021 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 18/01/2006, nella misura di 136,70 euro dal padre Spadoni Roberto, deceduto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA01A1720;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla SOCIETA' AGRICOLA BIESSE srl, c.f. 02277610396, il rinnovo con cambio titolarità e variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica RA01A1720, come di seguito descritta:

- ubicazione del prelievo esercitato mediante due pozzi ubicati in Comune di Ravenna (RA) località Ghibullo, Via Babini n. 59, censiti al fg. n. 223, mapp. n. 34 con caratteristiche:

POZZO 1:

- profondità di m 96,00;
- ubicato in Comune di Ravenna (RA) via Babini n. 59;
- su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 223, mapp. n. 34;
- coordinate UTM RER x: 750.003; y: 915.378;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo e irrorazione fitosanitaria;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3,00; portata media pari a l/s 1,00;

POZZO 2:

- profondità di m 118,0;
- ubicato in Comune di Ravenna (RA) via Babini, 59;
- su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 223, mapp. n. 34;
- coordinate UTM RER x: 750.065; y: 915.475
- con destinazione della risorsa ad uso irriguo e irrorazione fitosanitaria;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,00; portata media pari a l/s 1,00;

e con volume d'acqua complessivo prelevato pari a mc/annui 5.806,00;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/11/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 23,69 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Biesse srl, c.f. 02277610396 (cod. pratica RA01A1720).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità di m 96 e 118,00 dal piano campagna, realizzati con tubazione in ferro del diametro esterno di mm 114, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kw 4 e kw 1, dotati di parete filtrante alla profondità compresa tra m 90,00 e 96,00 e tra m 112 e 118 dal piano di campagna.
2. Le opere di presa sono situate entrambe in Comune di Ravenna (RA), via Babini 59 in località Ghibullo, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 223, mapp. 34; coordinate UTM RER: pozzo 1 X = 750.003; Y = 915.378 e pozzo 2 X = 750.065; Y = 915.475.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per irrigare Ha 1:40:00 per la coltivazione di: vigneto 00:30:00 ettari, vivaio a piante ornamentali e da frutto 00:90:00 ettari e varietà orticole 00:20:00 ettari, con sistema di irrigazione a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3,0 e portata media pari a l/s 1,0 dal pozzo 1 e con portata massima pari a l/s 2,0 e portata media pari a l/s 1,0 dal pozzo 2, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.806,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dell'azienda, per circa 12 min al giorno per un totale di 365 giorni per il vivaio e le specialità orticole, mentre per il vigneto da aprile a ottobre.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica (0610ER-DQ2-PACS) per entrambi i pozzi.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 23,69 euro, calcolato sui mc annui di fabbisogno richiesti.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. ai sensi della DGR 1792/2016 i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione .

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il

concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario "...è tenuto alla installazione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica, e di attuazione di misure per l'isolamento dei pozzi attraverso costruzioni di manufatti chiusi, che isolino e contengano tutte le strutture superficiali dei pozzi" (Provincia di Ravenna PG/2021/0125981 del 11/08/2021);
2. Il concessionario è tenuto ad installare strumenti tecnicamente idonei per una corretta misurazione delle portate prelevate (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po PG/2021/165448 del 26/10/2021);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.